



**Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)**

---

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

**PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE**

AI SENSI DEGLI ART. 243-BIS, 243-TER E 243-QUATER

D.LGS. 267/2000 - RIMODULAZIONE

.

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**COMUNE DI Barcellona Pozzo di Gotto**

**Verbale n. 24 del 27.07.2022**

**OGGETTO: Parere sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243–bis, 243–ter e 243–quater, D. Lgs n. 267/2000 - Rimodulazione**

Il giorno 27 del mese di Luglio 2022, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11.05.2021, nelle persone del Presidente Dott. Gianfranco Taormina e dei membri ordinari Dott. Giulio Cordaro e Dott. Luigi Sorce ha preso visione della proposta di deliberazione n. 24 del 19.07.2022 del Consiglio comunale di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243–bis, 243–ter e 243–quater, D. Lgs n. 267/2000, con la documentazione a corredo, per l'acquisizione del parere di competenza;

**Richiamati**

- l'art. 243-bis, d. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 5, che *“Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario”*;
- il D.lgs. 267/2000 e smi;
- Il D.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014 118e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- I Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nella versione aggiornata 2019;

**Evidenziato che**

- la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012, si inquadra nell'ambito di una serie di misure tese a rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, più in generale, a rendere più incisiva la governance finanziaria del Paese;
- la predetta procedura, cui possono accedere tutti gli enti locali nell'ambito delle rispettive politiche di risanamento, è attivabile qualora ricorrano *“squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario”*, non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL;
- la durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del D.L. n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (ai sensi del comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL come modificato dall'art. 1, comma

888, lett. a) della legge 205/2017), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato;

- i parametri dell'attività decisionale risiedono ex lege nella congruenza del piano ai fini del riequilibrio, il che postula, a sua volta, l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, nonché l'idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte, oltre che, ovviamente, la coerenza di queste ultime con l'ordinamento contabile;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 05.11.2018 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio pluriennale ex art.243 bis del D.Lvo n.267/2000 per la durata di 20 anni;
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2021 è stata approvata la rimodulazione del suddetto piano in 15 anni, ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5 del Tuel;

Con la legge 234 del 30/12/2021- art. 1, comma 992 e ss. è stata introdotta la possibilità per gli Enti Locali di rimodulare/riformulare i Piani di riequilibrio finanziari pluriennali adottati ed in corso di istruttoria.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, pertanto, ha ritenuto procedere alla riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 1 comma 992 e ss. della L. n. 234/2021. per adeguarlo alla mutata situazione gestionale. In special modo ha ritenuto di intervenire ad apportare al piano originario i fattori correttivi ritenuti necessari per adeguarlo al divenire delle dinamiche economiche e finanziarie più recenti, al fine di renderne più attendibile la pianificazione pluriennale sulla scorta degli elementi desumibili dalle esperienze gestionali intervenute successivamente alla formulazione originaria e alla successiva riformulazione del marzo 2021

### **1. Inquadramento preliminare del contesto dell'ente e della sua situazione economico - finanziaria**

Le cause del ricorso alla Procedura di risanamento così come riportato nella relazione del Piano si possono sinteticamente riepilogare:

- nel maggiore disavanzo ordinario derivante dal Rendiconto della gestione 2017, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 26 settembre 2018, che ha presentato un risultato di amministrazione di Euro + 17.405.360,04 che al netto di accantonamenti e vincoli (in totale Euro 37.527.486,65) passa ad un totale della parte disponibile negativo di euro – 20.122.126,61; il Risultato di competenza 2017 risulta negativo per Euro – 2.490.374,80, mentre quello della gestione residui 2017 risulta positivo e pari a Euro 317.982,98. Tale risultato si è discostato di Euro 5.870.464,80 dall'obiettivo negativo che tiene conto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20 novembre 2015 concernente le "Modalità di ripiano del maggior disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Dlgs. n. 118/11 e s.m.i." che al 31 dicembre 2017 determinava la quota residua da ripianare in Euro 14.251.661,81; la Deliberazione G.M. n. 202 del 28 settembre 2015 ha rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 alla luce delle operazioni di cancellazione dei residui attivi e passivi non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate e del primo accantonamento al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcde") in Euro 15.835.179,77.

- nel mancato adeguamento del Fondo contenzioso;
- nel mancato riconoscimento/finanziamento di debiti fuori bilancio,

e sono da ascrivere a:

1) bassa velocità di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali (principalmente i canoni acedottistici), problematica che anche nella gestione di competenza conduce anche al rilevante immobilizzo di risorse per l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;

2) elevata consistenza di residui attivi vetusti;

3) forte squilibrio economico nella gestione di taluni servizi a domanda individuale e produttivi (servizio idrico integrato, asilo nido, mense, ecc.);

4) elevato ammontare dei debiti fuori bilancio, soprattutto per sentenze;

5) elevata incidenza dei costi di acquisizione delle forniture elettriche, significativamente incrementati negli ultimi anni,

6) consistente riduzione negli ultimi anni dei trasferimenti statali e regionali, questi ultimi ulteriormente decurtati per il recupero delle anticipazioni erogate dall'Assessorato Regionale dell'Energia alla ex società d'ambito Ato-Me2 (attualmente in liquidazione) per l'effettuazione di interventi nel ciclo dei rifiuti.

7) strutturale carenza di liquidità, a cui è stato fatto fronte in ciascun esercizio mediante ricorso all'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del Dlgs. n. 267/00 erogata, nei limiti delle disponibilità effettive, a valere sui fondi con vincolo di destinazione disponibili; l'Ente risulta ormai da anni in una situazione di anticipazione di liquidità costante che rende estremamente difficoltoso far fronte con regolarità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa agli impegni finanziari verso terzi;

8) elevata consistenza di contenziosi e di altre passività potenziali; 9) elevata consistenza di passività pregresse,

10) risultato della gestione di competenza negativo per importi significativi, al netto delle entrate e delle uscite non ripetitive;

11) disavanzo di amministrazione da ripianare.

Il bilancio di previsione 2018 che è stato approvato in concomitanza con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale originario presentava un equilibrio grazie a stanziamenti non ripetitivi in entrata per circa Euro 3,3 milioni, inerenti specialmente il recupero dell'evasione tributaria.

L'Ente aveva nel passato affrontato le criticità sopra evidenziate attraverso gli strumenti ordinari di gestione, adottando ove possibile iniziative idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi finanziari del bilancio comunale, razionalizzando le spese e ottimizzando in termini di economicità, efficacia ed efficienza la gestione delle risorse disponibili.

Con l'approvazione del bilancio 2017 e con la ricognizione di cui sopra, è risultato evidente che la suddetta situazione finanziaria dell'Ente alquanto critica non poteva più essere affrontata attraverso strumenti di gestione ordinaria; infatti la situazione degli equilibri del bilancio di previsione 2018/2021 non consente più all'Ente di far fronte, con le risorse ricorrenti, al recupero delle suddette passività secondo le ordinarie procedure previste dagli artt. 193 e 194 del Tuel.

## **2. Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario**

Nella Relazione allegata alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 10 agosto 2018 sono state illustrate le cause di ricorso al Piano di riequilibrio

### 3. Condizioni della rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La legge 234 del 30/12/2021- art. 1, comma 992 e ss., ha introdotto la possibilità per gli Enti Locali di rimodulare/riformulare i Piani di riequilibrio finanziari pluriennali adottati ed in corso di istruttoria, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto intende procedere alla riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 1 comma 992 e ss. della L. n. 234/2021, per adeguarlo alla mutata situazione gestionale. In special modo l'Ente ritiene di intervenire ad apportare al piano originario i fattori correttivi ritenuti necessari per adeguarlo al divenire delle dinamiche economiche e finanziarie più recenti, al fine di renderne più attendibile la pianificazione pluriennale sulla scorta degli elementi desumibili dalle esperienze gestionali intervenute successivamente alla formulazione originaria e alla successiva riformulazione del marzo 2021.

I correttivi apportati, così come riportato nella relazione del Piano, si riferiscono, in particolare, ad una differente previsione della dimensione dell'Azione 1- Incremento introiti tributi propri IMU + TASI che segue la sentenza del CGA n. 37 del 13/02/2022, che dispone, in via definitiva, l'annullamento dell'incremento dell'aliquota IMU dello 0,80 per mille (dal 10,60 all'11,40) approvata, per l'anno 2020 e per quelli successivi, con delibera del C.C. n. 23 del 10.06.2020, in virtù della quale è necessario correggere, in diminuzione, le maggiori entrate relative per un ammontare di circa € 600.000/anno.

L'Ente ha reputato opportuno, poi, in virtù del principio di prudenza ed alla luce dell'attuale congiuntura economiche e dei suoi presumibili riverberi sui mercati energetici – già riscontrati in questi ultimi mesi – azzerare totalmente le previsioni delle Azioni 5 e 10 (quest'ultima sostituita da altra previsione).

Le medesime considerazioni sull'andamento dei mercati hanno indotto, altresì, a ridurre le previsioni dell'Azione 6 – Riduzione ulteriore delle spese per servizi Macroaggregato 03.

Nel Piano rimodulato l'Azione 10 è sostituita con la seguente: Contributo dello Stato per copertura disavanzi di amministrazione.

Sempre in applicazione del principio di prudenza, tenuto conto delle dinamiche gestionali proprie dell'Ente e dell'evoluzione dell'assetto ordinamentale nello specifico settore delle indennità spettanti agli amministratori, si è intervenuti a ridurre anche le previsioni dell'Azione 13- Alienazioni immobiliari e dell'Azione 16 – Riduzione costi della politica.

Di nuovo inserimento sono, invece, le previsioni dell'Azione 14 – Miglioramento della riscossione e riduzione del FCDE.

Sono state adeguate, infine, sul versante degli Impieghi, le previsioni relative all'accantonamento a Fondo Rischi contenzioso e ai Debiti fuori bilancio sulla scorta degli esiti di un aggiornato monitoraggio eseguito dal Dirigente competente e comunicati con nota prot. n. 36365 del 15/07/2022.

Sono state aggiornate, infine, le previsioni relative al Recupero dei disavanzi ordinari per gli esercizi 2018-2021.

### 4. Segnalazioni dell'Organo di revisione relative alla gestione finanziaria

Sulla base delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile effettuate da questo organo di revisione, non sono emerse ad oggi irregolarità sulla gestione finanziaria tali da comportare eventuali segnalazioni;

## 5. Situazione dei residui

L'ente ha proceduto alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, così come richiesto dall'art.243 bis del D.Lgs 267/2000, il cui disavanzo è stato inserito tra gli impieghi del presente piano di riequilibrio.

## 6. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

La nuova ipotesi di Piano di riequilibrio finanziario muove dunque dall'esercizio 2018 e prevede di concludere il percorso di riequilibrio nel 2032 in luogo del 2037.

L'Amministrazione ritiene che, in questo lasso di tempo, grazie alle azioni previste nel "Piano", come di ora rimodulate, l'Ente riesca a superare le criticità evidenziate nella parte prima del presente "Piano", riassorbendo tutta la massa passiva da ripianare.

Le misure previste nel piano riguardano le seguenti azioni:

AZIONI n. 1 e n. 2: Incremento introiti da tributi propri;

AZIONE n. 3: Economie per riduzione della spesa di personale per retribuzioni;

AZIONE n. 4: Economie per riduzione della spesa di personale sui fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto;

AZIONE n. 5 : Economie per riduzione della spesa per efficientamento energetico, (Azione nel precedente piano, azione azzerata nella presente riformulazione);

AZIONE n. 6 : Riduzione ulteriore delle spese per servizi di cui al Macroaggregato 03 (al netto delle entrate obbligatorie e di quelle finanziate da entrate specifiche) Razionalizzazione della spesa;

AZIONE n. 7: Aumento delle entrate da tariffe per servizi a domanda individuale (raggiungimento di almeno il 36% di copertura dei costi di detti servizi);

AZIONE n. 8: Recupero Tari per sbilancio esercizio 2018 con maggiorazione della Tariffa nell'esercizio 2019 rispetto al relativo Pef., (Azione nel precedente piano, azione azzerata nella presente riformulazione);

AZIONE n. 9: Riduzione spese per trasferimenti di cui al Macroaggregato 04. (Azione nel precedente piano, azione azzerata nella presente riformulazione);

AZIONE n.10: Contributo dello Stato per copertura disavanzi di amministrazione la presente azione sostituisce la precedente azione inserita nel piano denominata - Economie per riduzione spesa per servizi in conseguenza dell'adesione a Consip per l'acquisto di energia per la pubblica illuminazione;

AZIONE n. 11: Contributo regionale decennale per il project per la pubblica illuminazione – (Azione nel precedente piano, azione azzerata nella presente riformulazione);

AZIONE n. 12: Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali", finanziare soccombenza da contenzioso e debiti fuori bilancio;

AZIONE n. 13: Alienazioni immobiliari;

AZIONE n. 14: Miglioramento della riscossione e riduzione del FCDE;

AZIONE n. 15: Maggiori entrate da servizio idrico al netto del relativo FCDE (miglioramento della capacità di riscossione);

AZIONE n. 16: Riduzione dei costi della politica;

Tra le misure previste dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale una delle principali fonte di copertura finanziaria è costituita dall'accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243-bis del Tuel, ai sensi dell'art. 43, del Dl. n. 133/2012. utilizzato a copertura di debiti fuori bilancio riconosciuti o disavanzi accertati come previsto dall'art. 43, del Dl. n. 133/14, convertito in Legge n. 164/11, secondo il quale "agli Enti Locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del Dlgs. n. 267/00, di prevedere, tra le misure di cui alla lett. c) del comma 6 del medesimo art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali".

L'organo di revisione rileva che il piano **tiene** conto delle valutazioni specifiche nella sezione seconda delle Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato con la Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Fra le altre misure richieste si ricorda che l'ente è soggetto ai controlli centrali in materia di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

### **7. Attendibilità delle previsioni di entrata**

Riguardo ai dati inseriti nel piano, essi risultano **attendibili** sulla base delle informazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli andamenti storici.

Il Collegio di Revisione invita l'ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero qualora necessario, per riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate.

### **8. Attestazione in materia di indebitamento**

L'Organo di Revisione attesta che l'Ente ha **rispettato** nell'ultimo triennio i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000.

**Non sono** previsti nuovi mutui e, infine, l'ente rispetta i vincoli previsti dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione.

Tutto ciò osservato

## **ESPRIME IL SEGUENTE**

### **9. Parere sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale**

L'Organo di revisione dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate.

L'Organo di revisione al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di bilancio attraverso l'applicazione delle misure contenute nel piano, invita l'Ente ad un monitoraggio costante e un controllo effettivo dell'andamento del piano di riequilibrio.

- L'Organo di revisione atteso quanto finora analizzato, esprime **parere favorevole** sul contenuto della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 19.07.2022 e relativi allegati ed esprime quindi parere **favorevole** sulla proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio/finanziario pluriennale, in relazione all'idoneità delle misure individuate per superare le condizioni di squilibrio.

L'Organo di revisione invita l'ente a trasmettere il piano di riequilibrio finanziario entro i successivi 10 giorni dalla deliberazione consiliare alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.

Si dichiara conclusa la sessione di lavoro previa lettura e conferma del presente verbale.

### **Il Collegio dei Revisori**

Fto Dott. Gianfranco Taormina	Presidente
Fto Dott. Luigi Sorce	Componente
Fto Dott. Giulio Cordaro	Componente